

COMUNE DI LONGANO

(PROVINCIA DI ISERNIA)

Prov. n. 2732/2020
ORDINANZA N. 10 DELL'11/04/2020

OGGETTO: MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL COVID-19 AI SENSI DELL'ART.32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N.833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA.

L'anno duemila venti addì *undici* del mese di aprile,

IL SINDACO

- CONSIDERATO il grave stato di rischio per la diffusione del virus COVID-2019 (nuovo Coronavirus) che interessa l'intero territorio nazionale;
- PRESO ATTO delle disposizioni impartite a livello nazionale e regionale per contrastare il contagio da coronavirus;
-

RICHIAMATI tutti i decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di contenere e contrastare il diffondersi del virus COVID 19;

VISTE le tutte le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Molise emesse al fine di contenere e contrastare il diffondersi del virus;

VISTO il Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020 in materia di misure per il contenimento del diffondersi del covid-19;

VISTE le disposizioni impartite dal Ministero della Salute;

CONSIDERATI:

- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente aggressivo e la facilità di diffusione dell'epidemia;
- l'incremento dei casi di contagio sul territorio nazionale;
- l'aumento dei casi di contagio in tutte le regioni confinanti con il Molise;
- la presenza di casi di contagio nella stessa regione Molise;

CONSIDERATI i nuovi casi di contagio che si sono verificati nella provincia di Isernia;

RITENUTO pertanto necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID -19 ai sensi dell'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n.833;



RICHIAMATO l'art. 50, comma 5, del D.lgs. 267/2000, alla cui stregua in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale;

DISPONE

- 1) – Tutti coloro che devono spostarsi dalla propria abitazione per i motivi consentiti dalle disposizioni impartite in materia di contrasto alla diffusione del covid-19 (comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza, situazione di necessità e motivi di salute) sono tenuti ad indossare mascherine igieniche o altri dispositivi idonei a limitare il rischio di contagio (sciarpe, foulards, fazzoletti in tessuto, ecc.).

STABILISCE

Che la presente disposizione entrerà in vigore a partire da mercoledì 15 aprile 2020 e resterà vigente fino al 3 maggio 2020.

Che chi non rispetterà la presente disposizione, incorrerà nelle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 4 del D.L. n. 19 del 25/03/2020 .

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Molise o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro e non oltre 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

La Polizia Municipale è incaricata del controllo del rispetto della presente ordinanza.

Il Sindaco

Avv. Cristian Domenico Sellecchia

